

COMUNE DI S. TERESA DI RIVA

(Provincia di Messina)

REGOLAMENTO
PER GLI ADEMPIMENTI
TOPONOMASTICI ED ECOGRAFICI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 15 del 12.09.2008

Il presente regolamento ha per oggetto gli adempimenti toponomastici ed ecografici presso il territorio del comune di S.Teresa di Riva.

Articolo 1

1. La Toponomastica riveste un valore importante e particolare nella cultura di un territorio e può essere definita come il ramo dell'Onomastica che studia i nomi di luogo; infatti, il vocabolo "toponomastica" di per sé ha origini antiche, greche per l'esattezza, derivando infatti da "topos" che significa "luogo" e "onoma" che significa "nome".

Infatti, greca è l'origine di molti toponimi italiani che affondano le proprie radici addirittura nella mitologia.

2. Si può dire, quindi, che la Toponomastica è la vetrina permanente della cultura di una città, in quanto ausiliaria della storia in generale e, soprattutto, locale; essa costituisce, pertanto, l'impronta umana più specifica, di un luogo, delle generazioni che lo hanno frequentato, che vi hanno lavorato e vissuto.

3. E' compito esclusivo dell'Amministrazione Comunale l'attribuzione della toponomastica, in ordine al R.D. 10.5.23 n. 1158, alla L. 23.6.27 n.1188 e al DPR 30.5.89 n. 223, col fine di tutelare la storia toponomastica di S. Teresa di Riva e del suo territorio e curando che le nuove denominazioni rispettino l'identità culturale e civile della città, mantenendo i toponimi tradizionali, storici o formatisi spontaneamente nella tradizione orale.

Articolo 2

PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI INTITOLAZIONE DI AREE DI CIRCOLAZIONE

1. Le richieste di denominazione delle aree di circolazione (vie, piazze, ecc...) possono essere avanzate, in via generale, da qualsiasi soggetto (formazioni sociali, enti, associazioni, persone giuridiche) oltre che, dai componenti degli organi politici dell'ente (Sindaco, Assessori, consiglieri comunali).

2. Chiunque avanzi proposte di denominazione deve presentare, oltre alla richiesta, anche una esauriente relazione ove siano riportati i motivi della proposta e gli elementi che avvalorano l'istanza.

3. L'Ufficio Anagrafe, con la collaborazione dell'Ufficio Patrimonio e inventario, esamina le proposte di intitolazione, tratta l'istruttoria delle relative pratiche e predispone tutte le documentazioni con gli elenchi dei toponimi da sottoporsi al parere consultivo della III^a Commissione Consiliare.

La pratica deve essere integrata da :

- le istanze pervenute di richiesta d'intitolazione;
- una descrizione delle aree da denominare, con le relative note tecniche, suddivise per quartiere ;
- gli stralci planimetrici corrispondenti alle aree di circolazione da denominare;
- le biografie dei toponimi, se trattasi di persone fisiche.

4. La III^a Commissione Consiliare, con potere esclusivamente consultivo, propone alla Giunta Comunale le denominazioni da attribuire alle nuove aree di pubblica circolazione sulla base del materiale predisposto dall'Ufficio.

Le richieste di nuove denominazioni saranno scelte alla luce di valutazioni e considerazioni tecniche, storiche o letterarie, secondo la natura delle medesime.

Le proposte della III^a Commissione Consiliare, opportunamente verbalizzate, formano oggetto di uno schema deliberativo istruito dall'Ufficio anagrafe sottoposte all'approvazione della Giunta Comunale.

La delibera adottata dalla Giunta Comunale, che in premessa richiamerà il lavoro ed il parere della III^a Commissione Consiliare, deve essere poi trasmessa al Prefetto per l'approvazione ai sensi dell'art. 1 della Legge 23.6.1927, n.1188.

Per quanto altro non previsto dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni normative vigenti in materia.